

Allegato 1
(articolo 1)

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.


Caratteristica	Metodo di prova	Unità	A ₂	A ₁	R
Numero di ottano ricerca	EN ISO 5164		95,0		0,7
Numero di ottano motore	EN ISO 5163		85,0		0,9
Tensione di vapore, periodo estivo (1)	EN 13016-1	kPa		60,0	2,2
Distillazione, evaporato a 100 °C	EN ISO 3405	% (v/v)	46,0		2,2
Distillazione, evaporato a 150 °C	EN ISO 3405	% (v/v)	75,0		1,3
Olefine	EN ISO 22854	% (v/v)		18,0	2,6
Aromatici	EN ISO 22854	% (v/v)		35,0	1,7
Benzene	EN ISO 22854	% (v/v)		1,0	0,05
Tenore di ossigeno	EN 1601	% (m/m)		2,7 (2)	0,41
				3,7	0,41
	EN ISO 22854	% (m/m)		2,7	0,31
				3,7	
Alcole metilico (3)	EN 1601	% (v/v)		3,0	0,3
	EN ISO 22854				0,43
Alcole etilico (4)	EN 1601	% (v/v)		5,0 (2)	0,4
				10,0	0,8
	EN ISO 22854	% (v/v)		5,0	0,48
				10,0	0,60
Alcole isopropilico (4)	EN 1601	% (v/v)		12,0	0,9
	EN ISO 22854				0,65
Alcole butilico terziario (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Alcole isobutilico (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Eteri con 5 o più atomi di carbonio (4)	EN 1601	% (v/v)		22,0	1,0
	EN ISO 22854				0,90
Altri ossigenati (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10,0	3,1
	EN ISO 20846				2,7
Tenore di piombo	EN 237	mg/l		5	0,6
Tenore di MMT, espresso come manganese	EN 16135	mg/l		2	1,0
	EN 16136				0,50

(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).

(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.

(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN 1601.

(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 22854.



3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	A ₂	A ₁	R
Numero di cetano (1)	EN ISO 5165		51,0		4,2
	EN 15195				3,2
	EN 16144				4,1
Densità a 15 °C (2)	EN ISO 3675	kg/m ³		845,0	1,2
	EN ISO 12185	kg/m ³			0,5
Distillazione: 95 % recuperato (3)	EN ISO 3405	°C		360,0	9,3
Idrocarburi aromatici policiclici	EN 12916	% (m/m)		8,0	1,9
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10	3,1
	EN ISO 20846		2,2		
Tenore di FAME	EN 14078	% (V/V)		7,0	0,5
Tenore di MMT come manganese	EN 16576	mg/l			
				2	0,32

(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 5165.

(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 3675.

(3) Il valore di R per il 95% di recuperato è ricavato dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma EN ISO 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo(260-340) C, estrapolando il risultato a 360 °C.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

“Art. 17. (Regolamenti).

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).”.

La direttiva n. 98/70/CE del 13 ottobre 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350.

La direttiva n. 2009/126/CE del 21/10/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.

La direttiva n. 2014/77/UE del 10 giugno 2014, della Commissione (recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n. L 170.

La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre 2014, della Commissione (che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio) è pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014, n. L 304.

Il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n.66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2011, n. 97.

